

# *Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.*

---

AGGIORNAMENTO 28/03/2019 VER 1.6

# Definizioni

Attività	Descrizione
<b><u>Installazione</u></b>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<b><u>Manutenzione o assistenza</u></b>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<b><u>Recupero</u></b>	Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature
<b><u>Riparazione</u></b>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<b><u>Smantellamento</u></b>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

	Persone	Imprese	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• Recupero</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> <li>• Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 =&gt; 5 ton o 10 se ermeticamente sigillate)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione;</li> <li>• Riparazione, manutenzione, assistenza;</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installazione;</b></li> <li>• <b>Riparazione, manutenzione, assistenza;</b></li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>
Apparecchiature	<p>Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse;</p> <p><b>Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.</b></p>	<p>Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse</p>	<p><b>Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero</b></p>
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite</b></li> </ul>	<p><b>Iscrizione al Registro</b></p>

# Refrigerazione

Regolamento 2067/2015 (ex. 303/2008)

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• Controllo delle perdite</li> <li>• Recupero</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione;</li> <li>• Riparazione, manutenzione, assistenza;</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>
Apparecchiature	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra	Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite</li> </ul>

# Antincendio

Regolamento 304/2008

	Persone	Imprese
Attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione;</li> <li>• riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• smantellamento;</li> <li>• recupero.</li> </ul>	installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione
Apparecchiature	Commutatori <b>elettrici</b> contenenti gas fluorurati ad effetto serra	Commutatori <b>elettrici</b> contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite</b></li> </ul>	Iscrizione al Registro

*Le imprese che non svolgono l'attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza o disattivazione (ma operano sulle proprie apparecchiature), non hanno obbligo di iscrizione. Ma, in quanto operatori, devono avvalersi di imprese certificate o, se svolgono autonomamente l'attività, di personale certificato.*

# Commutatori elettrici

Regolamento 2066/2015 (ex regolamento 306/2008)

	<b>Persone</b>	<b>Imprese</b>
Attività	Recupero di FGAS	Recupero di FGAS
Apparecchiature	Impianti di <b>condizionamento d'aria dei veicoli a motore</b> rientranti nel campo d'applicazione della direttiva <b>2006/40/CE</b> (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Veicoli destinati al trasporto di merci)	impianti di <b>condizionamento d'aria dei veicoli a motore</b> rientranti nel campo d'applicazione della direttiva <b>2006/40/CE</b> (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un attestato</li> </ul>	Iscrizione al Registro

# Impianti di condizionamento su veicoli

Regolamento 307/2008

	Imprese
Attività	Fornitura di prodotti a utilizzatori finali
Apparecchiature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gas Fluorurati</li><li>• Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati</li></ul>
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Iscrizione al Registro</li><li>▪ Comunicazione dati di vendita</li></ul>

# Venditori

Previsto dal Regolamento 517/2014

# Registro FGAS

---

ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE



# Registro telematico

---

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono **isciversi**, per via telematica **al Registro telematico nazionale**.

L'iscrizione deve essere fatta **prima di richiedere la certificazione o l'attestazione**.

# Iscriversi adesso

---

Devono **iscriversi**:

- Imprese e persone che **cominciano a svolgere** le attività previste dal D.P.R.
- Imprese e persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi **non rientravano nell'ambito di applicazione**.

Devono **variare** la propria iscrizione al Registro:

- Imprese iscritte che svolgevano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione: se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

- Tutte le altre persone ed imprese già iscritte al registro

# Iscrizione: transitorio persone

---

Per le persone già iscritte per i regolamenti 303 e 305 le iscrizioni sono state convertite ai nuovi regolamenti “completi” (303→2067 comprensivo delle attività su celle frigorifero e rimorchi e 305→2066 comprensivo delle attività di installazione, recupero e manutenzione): in questo modo le persone non dovranno effettuare alcuna pratica al registro.

# Iscrizione: transitorio imprese

---

Per quanto riguarda la refrigerazione le iscrizioni delle imprese vengono convertite d'ufficio al nuovo regolamento "limitato" (303→2067/2015 ).

Se le imprese sono interessate ad operare sulle celle frigorifero presenteranno una pratica di variazione (aggiungendo la specifica categoria (2067/celle) ma non dovranno ottenere un certificato.

# Registro telematico: quali pratiche

Pratica	A chi serve	Per
<b><u>Iscrizione</u></b>	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Iscriversi al Registro telematico nazionale
<b><u>Variazione</u></b>	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Modificare la propria posizione (modificare attività, categoria)
<b><u>Aggiornamento anagrafica</u></b>	Persona, Impresa, Organismo di certificazione	Aggiornare la ragione sociale, l'indirizzo, il referente.
<b><u>Riconoscimento certificato estero</u></b>	Persona, Impresa che ha ottenuto il certificato in altro stato membro	Richiedere il riconoscimento del certificato
<b><u>Richiesta deroga</u></b>	Persona in possesso dei requisiti	Richiedere una deroga all'obbligo di certificazione di uno o due anni
<b><u>Richiesta esenzione</u></b>	Persona in possesso dei requisiti	Richiedere una esenzione dall'obbligo di certificazione
<b><u>Cancellazione</u></b>	Persona, Impresa iscritte al registro	Richiedere la cancellazione dal registro
<b><u>Richiesta copia attestato iscrizione</u></b>	Persona, Impresa iscritte al registro	Richiedere copia dell'attestato di iscrizione

# Registro telematico: consultazione

IL nominativo dell'impresa è visibile negli elenchi pubblici se in possesso di certificato

Ricerca per soggetto	<b>Ricerca per sezione</b>
	<b>Sezione A</b> Sezione degli Organismi di Certificazione, nonché degli Organismi di Valutazione della conformità e di Attestazione
	<b>Sezione B</b> Sezione delle Persone fisiche e delle Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS
	<b>Sezione C</b> Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate
	<b>Sezione D</b> Sezione delle Persone che hanno ottenuto l'Attestato
	<b>Sezione E</b> Sezione delle Persone esenti o con deroga transitoria all'obbligo di certificazione
	<b>Sezione F</b> Sezione delle Persone e delle Imprese che hanno ottenuto la certificazione in altro Stato membro

# Registro imprese

---

**Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n. 304/2008**

*fonte Ministero dell'Ambiente*

Iscrizione nel registro di ROMA

Data iscrizione: 21/02/2013

Numero certificato:FGAS-A2074

Attivita':ATTIVITA' DI INSTALL.,RIPARAZ.,MANUTEN.,ASSIST. O SMANTELLAMENTO APPARECCHIATURE FISSE REFRIGERAZIONE,CONDIZIONAMENTO D'ARIA,POMPE DI CALORE FISSE CONTENENTI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (ART.8,COM.1 DPR 146/2018) AI SENSI REG.DI ESEC.(UE) 2015/2067

Data emissione: 30/05/2014

Data scadenza: 29/05/2019

Stato: Valido

# Comunicazione dati sugli interventi

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE



# A partire da

---

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all'articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi **8** mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019.

.

# Chi

---

- Imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento
- Persona fisica certificata, se l'impresa non è obbligata :
  - Caso 1: Enti ed imprese che si configurano come operatori (proprietari delle apparecchiature) e si avvalgono di personale interno per le attività.
  - Caso 2: Imprese che svolgono attività nel campo dei commutatori o delle celle frigorifere di camion e rimorchi e non sono soggette a certificazione.
- Imprese e persone non in possesso di certificato valido non potranno comunicare i dati.

# Su quali apparecchiature

---

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. *(chiarimento sul sito del Ministero Ambiente 31/1/2019)*

# Quando e come

---

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;
- C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature.**

# Che cosa

---

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo intervento;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, *ove del caso*, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.

# Riepilogo delle operazioni

---

1. L'accesso avverrà dal portale <https://bancadati.fgas.it> (non ancora disponibile)
2. Impresa certificata o persona certificata che opera per impresa iscritta (p.es. 2066, 2067/celle) deve indicare chi comunicherà i dati: potrà essere una persona certificata oppure un soggetto terzo interno alla ditta (p.es. amministrazione) o esterno ad essa (associazione di categoria). Il registro notifica alle persone indicate le credenziali che consentono di accedere alla Banca Dati dall'indirizzo
3. La persona abilitata per conto dell'impresa inserisce, entro 30 giorni dall'intervento, i dati previsti dal DPR 146/2018 nella Banca Dati con inserimento manuale o massivo con file excel. Se l'apparecchiatura non è censita, il sistema rilascia un numero univoco che viene notificato via mail all'operatore, insieme al dettaglio dell'intervento; se l'apparecchiatura è censita, il sistema notifica all'operatore il dettaglio dell'intervento.
4. La persona abilitata per conto dell'impresa potrà consultare i dati relativi agli interventi da essa svolti oppure di quelli svolti da tutta l'impresa tramite un libretto virtuale e modificarli ; se abilitata dall'operatore potrà consultare i dati relativi a tutti gli interventi svolti sull'apparecchiatura (anche da altri soggetti).
5. Annualmente l'impresa dovrà versare, via telematica, i diritti di segreteria pari a 21,00

# Accesso da parte degli operatori

---

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati da parte dei soggetti certificati, ciascuno per la parte di sua competenza.

Gli operatori delle apparecchiature (proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature ) verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

# Comunicazione dati sulle vendite

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE



# A partire da

---

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce coloro che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunicano alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita a decorrere dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

# Chi-

---

Le imprese che forniscono

1. **gas fluorurati** a effetto serra *per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature* che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato.
2. **apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS** a :
  - I. Utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate).
  - II. Installatori (che indicano l'utilizzatore finale).

Laddove il venditore coincide con l'installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

# Quando e come

---

- La comunicazione va effettuata al momento della vendita
- La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
- Via telematica tramite la Banca Dati, con inserimento manuale oppure trasferimento massivo mediante file di formato standard.

# Che cosa

---

## Gas

- a) numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

## Apparecchiature precaricate

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata

# Perché interessa gli installatori ?

---

## *Vendita FGAS*

–Se l'impresa non è in possesso di certificato non può acquistare FGAS.

## *Vendita Apparecchiature*

Se l'impresa acquista apparecchiature che rivenderà in un secondo momento (e quindi al momento dell'acquisto non è in grado di indicare chi è l'utilizzatore finale), dovrà comunicare sia l'installazione che la vendita.